

MANOVRA CORRETTIVA 2010

VIETATO L'USO DEI CONTANTI OLTRE I 4.999,99 EURO:

Dal 31 Maggio 2010 (con il nuovo decreto legge n. 78/2010) viene modificato il limite al divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è complessivamente **pari o superiore a 5.000,00 euro**.

L'apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per importi pari o superiori a 5.000 euro.

Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Esempio: non è più possibile pagare o incassare in CONTANTI fatture di importo pari o superiore a 5.000, 00 euro; sarà possibile incassare più fatture ad esempio 5 da 4.000 euro e versare poi 20.000 euro in banca; oppure per una fattura da 7.000 euro si potrà incassare 4.000 euro in contanti ma i restanti 3.000 euro in assegni o bonifici.

NON si potranno evidentemente fare pagamenti FRAZIONATI artificialmente relativi ad un unico contratto; quindi nemmeno frazionare fatture e/o pagamenti (fatti salvi i pagamenti rateali stabiliti contrattualmente).

Anche contabilmente si dovrà porre attenzione a non effettuare sia pagamenti e/o incassi in contanti superiori a tale cifra sia registrazioni nella propria contabilità ed il Consulente che ravvisasse tali comportamenti illegali dovrà dare comunicazione, ai sensi delle norme sull' antiriciclaggio, alle Autorità competenti.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3.000 EURO:

Con un prossimo provvedimento ancora da emanare dal direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di **COMUNICAZIONE DEI DATI FISCALI DEI PROPRI CLIENTI (compresi i privati)** per i quali sono state effettuate operazioni IVA **non inferiori a 3.000,00 euro**.

COMUNICAZIONE RAPPORTI CON PAESI "BLACK-LIST" DAL PROSSIMO 1° LUGLIO 2010:

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 30 marzo 2010.

Con riferimento alle operazioni effettuate DAL 1° LUGLIO 2010, si renderà obbligatorio l'invio della comunicazione prevista dal D.M. del 30 marzo 2010.

I soggetti passivi IVA dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori c.d. black list individuati dalle liste del DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001 (elenco aggiornato disponibile in internet all'indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Black+list/>

I dati andranno comunicati tramite apposito modello da presentare telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:

- **TRIMESTRALMENTE**, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna delle quattro categorie di operazioni, un ammontare totale trimestrale NON SUPERIORE A 50.000 EURO;
- **MENSILMENTE**, per gli altri soggetti.

Si segnala che tra i dati richiesti dalla comunicazione è compreso il codice fiscale o altro codice identificativo attribuito alla controparte dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato.

Il MODELLO di Comunicazione e relative Istruzioni sono reperibili alla pagina:

TUTTI I CLIENTI devono comunicare allo Studio immediatamente l'effettuazione di tali operazioni in modo da evitare di ricevere i documenti fuori termine.

Si rileva anche che le norme obbligano i PROFESSIONISTI iscritti in Albi (Avvocati, Notai, Commercialisti) ad astenersi da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi nei Paesi della Black-List che dovranno essere individuati con un decreto del Ministero dell' Economia.

L'elenco degli Stati e territori della BLACK LIST

La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel **decreto ministeriale del 21 novembre 2001** e si articola su tre livelli:

- a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all'articolo 167 del Tuir, individuata **all'articolo 1** del decreto in commento;
- b) tre Stati, elencati nell'**articolo 2**, cui si applica l'indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
- c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'**articolo 3** cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie.

In particolare, il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 prevede che:

Articolo 1

Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002

Per tutte le imprese

Alderney (Isole del Canale), **Andorra**, **Anquilla**, **Antille Olandesi**, **Aruba**, **Bahamas**, Barbados, **Barbuda**, Belize, **Bermuda**, Brunei, Cipro*, Filippine, Gibilterra, **Gibuti (ex Afar e Issas)**, **Grenada**, Guatemala, **Guernsey (Isole del Canale)**, Herm (Isole del Canale), **Hong Kong**, **Isola di Man**, **Isole Cayman**, Isole Cook, Isole Marshall, **Isole Turks e Caicos**, **Isole Vergini britanniche**, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, **Liechtenstein**, **Macao**, Maldive, Malesia, Montserrat, **Nauru**, Niue, Nuova Caledonia, **Oman**, Polinesia francese, **Saint Kitts e Nevis**, Salomone, **Samoa**, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, **Sark (Isole del Canale)**, **Seychelles**, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), **Vanuatu**.

NB: in neretto e sottolineati già nel precedente DM 24.04.1992

* Malta e Cipro dal 01.05.2004 sono entrate a far parte della Unione Europea, il co. 10 dell'art 110 ed il DM 24.03.2002 individuano i paesi extracomunitari, si ritiene che i due paesi siano esclusi da tale data e non sono applicabili le limitazioni (R.M. 96/E 30/07/2004)

Articolo 2

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'articolo 1:

<i>Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002</i>
Per tutte le imprese tranne quelle escluse
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) soppresso 4) Monaco Principato, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori dal Principato. 4bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Articolo 3

1. Le disposizioni indicate nell'articolo 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

<i>Per tutte le imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi</i>
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenya, con rif. alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9)* (vedi sopra) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle

società di cui al Malta Freeport Act;

10) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

11) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli **Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati**, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione dei medesimi Stati.

Iscrizione Inps dei soci di s.r.l., sciolti i dubbi interpretativi

Fra le misure contenute nel D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 si segnala l'interpretazione fornita dal comma 11 dell'articolo 12 alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione, dei soci di s.r.l. commerciali, alla gestione previdenziale dei commercianti.

COMMA 11: L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, c.26, legge 16 agosto 1995, n. 335 (Gestione Separata Co.Co.Co. e Amministratori).

Secondo il richiamato comma 11, l'articolo 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

In particolare, sono esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. Non si applica, pertanto la disposizione che prevede che, qualora i suddetti soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'I.V.S., sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Costantemente l'INPS ha ribadito che, dall'1 gennaio 1997, devono essere iscritti nella gestione commercianti i soci delle società a responsabilità limitata, che in precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa. Ovviamente, deve trattarsi di società che sono organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

I compensi eventualmente ricevuti dai medesimi soci in qualità di amministratori sono soggetti, secondo l'INPS, come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 51, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 alla contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. 8/8/1995, n. 335.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha disconosciuto l'orientamento dell'INPS, sancendo con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 che l'articolo 1, comma 208, della legge n. 662/96 si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico.

In questo caso è l'Inps che deve indicare la Gestione afferente l'attività prevalente e solo a questa l'interessato è tenuto ad iscriversi. Le Sezioni Unite hanno così risolto una annosa "querelle" precisando altresì che la base imponibile per la contribuzione è data esclusivamente dal reddito prodotto con l'attività che dà titolo all'iscrizione.

Con l'intervento del Governo, trattandosi di norma interpretativa - pertanto con effetto retroattivo - vengono meno i presupposti per contrastare la doppia iscrizione nonché per richiedere all'Inps eventuali rimborsi.

I soci di s.r.l. operanti nel settore del commercio che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa saranno, pertanto, tenuti così come già gli artigiani, i coltivatori diretti, e i lavoratori subordinati, ad iscriversi alla specifica gestione previdenziale, iscrivendosi anche nella gestione separata del lavoro autonomo quando percepiscano un compenso per l'attività di amministratore.